

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 335 a iniziativa della Giunta regionale concernente:
Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce dall'esigenza, segnalata anche dagli Enti locali, dalle imprese e dalle associazioni di categoria, di adeguare l'attuale normativa regionale contenuta nel "Testo Unico per il Turismo" (l.r. 9/2006) alle disposizioni introdotte a livello nazionale ed europeo e alle nuove tendenze del mercato turistico che, più di ogni altro settore, subisce mutamenti e spinte di rinnovamento dettate dalla domanda turistica nazionale ed internazionale.

Negli articoli interessati dalle modifiche si intende definire al meglio le funzioni e i compiti di ogni attore pubblico e privato nel settore del turismo, con l'obiettivo di delineare un sistema turistico territoriale coerente ed efficace nello sviluppo e nella valorizzazione dell'offerta turistica regionale.

Le funzioni regionali, che vanno ad assorbire e precisare anche alcune funzioni amministrative prima svolte dalle Province e trasferite in esito alla legge regionale 3 aprile 2015, n.13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono articolate nei due ambiti fondamentali della promozione dell'offerta turistica regionale e del supporto all'organizzazione stessa dell'offerta, con particolare attenzione al sostegno e all'indirizzo degli interventi per l'accoglienza turistica proposti dai diversi soggetti del territorio.

Tali funzioni vengono attuate prioritariamente attraverso l'adozione di un piano triennale ora ridenominato "Piano triennale per il turismo" e del relativo "Programma annuale" che annualmente orienta e rimodula le risorse stanziare sul triennio dalla Legge di Bilancio regionale, in coerenza con quanto prevede il d.lgs. 118/2011.

In questo ambito si valorizza e ridefinisce anche la funzione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) nella convinzione che oltre ad essere importanti presidi per diffondere le informazioni ai turisti possano diventare anche veri e propri strumenti di marketing favorendo la conoscenza e la fruizione dell'offerta turistica anche attraverso nuovi servizi aggiuntivi come la possibilità di acquistare biglietti per i musei, biglietti di viaggio o altro attivabili attraverso collaborazioni pubblico-private.

Nell'ambito della regolamentazione delle strutture ricettive si adegua l'attuale testo di legge con le recenti direttive europee relative ai servizi e si tiene conto dell'evoluzione della domanda turistica degli ultimi anni.

In particolare vengono considerati i processi innescati dalla sharing economy, la crescente domanda di qualità nei servizi offerti da parte dei turisti e le nuove forme di turismo che si stanno affacciando nel mercato come il Glamping, il Marina Resort-boat tourism, il Garden Sharing.

Un elemento costante di revisione degli attuali articoli della legge è quello della semplificazione delle incombenze amministrative in capo ai titolari delle imprese turistiche eliminando alcune comunicazioni o agevolandole attraverso la previsione di piattaforme informatiche dedicate.

Si favorisce inoltre l'esercizio delle attività turistiche in forma di impresa nella consapevolezza che la sfida della competitività turistica dei prossimi anni si gioca sulla qualità dei servizi offerti e quindi sulla professionalità e sull'organizzazione degli attori del turismo.

La qualità dell'accoglienza turistica viene declinata anche nei confronti di coloro che hanno bisogni speciali e pertanto è stato introdotto l'obbligo per tutte le strutture ricettive di informare i turisti relativamente all'accessibilità della struttura secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale. In questo modo attraverso i siti istituzionali ed anche privati sarà possibile acquisire tutte le informazioni necessarie per soddisfare i bisogni speciali del turista.

Infine con questa legge si affronta la necessaria modifica delle norme che disciplinano il mondo della intermediazione inserendo le nuove forme di agenzie online (c.d. OLTA) e le nuove norme che discendono dalla recente "direttiva pacchetti" d.lgs. 62/2018.

Le modifiche interessano tutti i Titoli della legge ed esaminando nel dettaglio l'articolato, si evidenziano i seguenti articoli:

Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1)

L'articolo sostituisce quello precedente riformulando le Finalità e l'oggetto della Legge con maggior dettaglio e con particolare riguardo per la promozione, la valorizzazione dell'offerta turistica, la qualità dell'accoglienza turistica, il sostegno alle imprese, il turismo sostenibile, la collaborazione con gli altri enti soggetti pubblici e privati del settore del turismo.

Articolo 2 (Modifiche dell'articolo 2)

L'articolo modifica quello precedente aggiornando le Funzioni della Regione in materia di turismo anche alla luce delle nuove competenze derivate dalla l.r. 13/2015 per il riordino delle Province e in particolare la classificazione delle strutture ricettive, la formazione e la valorizzazione delle figure professionali, l'organizzazione e il coordinamento dell'informazione e accoglienza turistica nonché il coordinamento di soggetti pubblici e privati per favorire la costruzione di prodotti aggregati e reti di impresa.

Articolo 3 (Modifica dell'articolo 2 bis)

L'articolo modifica la rubrica cambiando la dicitura "piano regionale di promozione turistica" in "Piano regionale per il Turismo, inoltre viene modificato il termine di presentazione della proposta di piano per ragioni tecnico-organizzative legandola all'approvazione del bilancio che dovrà garantire le relative coperture finanziarie delle attività e degli interventi stabiliti nel Piano.

Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 3)

L'articolo sostituisce il precedente cambiando la dicitura della rubrica da "Programma annuale di promozione turistica" in "Programma annuale del turismo", inoltre viene modificato il termine di presentazione della proposta di piano per ragioni tecnico-organizzative legandolo all'approvazione del bilancio e all'approvazione del piano triennale nonché i contenuti del programma.

Articolo 5 (Inserimento dell'articolo 3 bis)

L'articolo istituisce il Comitato di concertazione per le politiche del turismo indicandone composizione e competenze al fine di favorire la condivisione delle strategie del settore turistico con l'intero sistema pubblico e privato.

Articolo 6 (Modifiche dell'articolo 4)

L'articolo integra e arricchisce le funzioni e le attività dell'Osservatorio regionale del turismo nella consapevolezza che l'analisi dei flussi turistici e delle informazioni relative alle imprese turistiche siano elementi sempre più strategici ai fini della programmazione e pianificazione turistica.

Articolo 7 (Modifiche dell'articolo 6)

L'articolo esplicita con maggior chiarezza le funzioni dei Comuni in materia di turismo e aggiorna la dicitura Comunità montane con Unioni montane. Si evidenziano anche le attività che possono esercitare in materia di turismo come l'istituzione di punti IAT o la elaborazione di progetti di valorizzazione turistica del territorio.

Articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 7)

L'articolo viene completamente riscritto per delineare in modo più chiaro e preciso la disciplina relativa all'informazione e accoglienza turistica prevedendo anche la possibilità che gli IAT, oltre che da regione e comuni, possano essere aperti da soggetti privati previo riconoscimento della regione e assenso del comune competente.

Prevede inoltre una serie di attività collaterali legate al marketing territoriale che possono svolgersi all'interno degli uffici IAT avvalendosi di soggetti terzi nelle modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 9 (Modifiche dell'articolo 9)

L'articolo elimina l'obbligo di pubblicare l'albo regionale delle pro-loco annualmente entro il 31 gennaio.

Articolo 10 (Inserimento dell'articolo 9bis)

Trattandosi di un Testo Unico del turismo vengono comunque citate le normative regionali di altri settori che comunque attengono alla materia turistica.

Articolo 11 (Modifiche dell'articolo 10)

L'articolo inserisce alcune specifiche normative di richiamo a normative statali sia per quanto riguarda le residenze d'epoca che per quanto riguarda i condhotel.

Articolo 12 (Modifiche dell'articolo 11)

L'articolo aggiunge la possibilità di ospitare nei marina resort turisti, privi di imbarcazione, su natanti messi a disposizione dal titolare della Marina per favorire un nuovo tipo di turismo che consenta di valorizzare e arricchire l'offerta turistica del cluster mare.

Articolo 14 (Modifiche dell'articolo 14)

L'articolo elimina la parte relativa alle omonimie fra gli esercizi in ambito comunale riguardante le strutture del capo I per poi riproporle nella parte delle disposizioni comuni ampliando così l'ambito di applicazione della norma a tutte le strutture ricettive anche extralberghiere per una maggior tutela del turista.

Articolo 15 (Modifiche dell'articolo 15)

L'articolo integra e dettaglia i casi di sospensione e cessazione dell'attività turistico-ricettiva introducendo anche l'assegnazione della classificazione come requisito essenziale in carenza del quale il Comune deve sospendere l'attività.

Articolo 16 (Modifiche dell'articolo 16)

L'articolo specifica in modo dettagliato i periodi di apertura delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta distinguendo le strutture annuali da quelle stagionali ponendo un limite temporale massimo di apertura di otto mesi per le strutture stagionali e un limite massimo di chiusura per le annuali di tre mesi.

Articolo 17 (Modifiche dell'articolo 18)

L'articolo amplia la disciplina già prevista delle attività accessorie per gli alberghi a tutte le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta dando così la opportunità di estendere servizi come ad esempio la SPA ai Villaggi turistici.

Articolo 18 (Modifiche dell'articolo 19)

L'articolo integra le caratteristiche degli allestimenti mobili di pernottamento nelle strutture ricettive a campeggio con le nuove Lodge tents e specificando meglio le caratteristiche di mobilità degli allestimenti in relazione al DPR 380/2001. Inoltre al comma 8 viene innalzata la percentuale degli allestimenti mobili consentita dal sessanta per cento al settanta per cento per rispondere alla tendenza della domanda turistica che vede in costante crescita turisti che si recano in campeggio privi di propri mezzi di pernottamento.

Articolo 20 (Modifiche dell'articolo 21)

L'articolo modifica la rubrica e il testo sostituendo la dicitura "Attività ricettive rurali" con "Country house" essendo quest'ultima denominazione largamente diffusa tra i turisti e nel mercato turistico".

Articolo 21 (Modifiche dell'articolo 22)

L'articolo inserisce la possibilità di gestione anche in forma imprenditoriale degli ostelli per la gioventù contemplando opzioni di forme di autogestione mantenendo comunque le finalità sociali.

Articolo 22 (Modifiche dell'articolo 26)

L'articolo disciplina la tipologia ricettiva degli affittacamere riscrivendo con maggior chiarezza la possibilità di gestione sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale eliminando le tipologie societarie indicate nel vecchio testo ed escludendo la possibilità di fornire la prima colazione e ogni forma di somministrazione di alimenti o bevande.

Articolo 23 (Modifiche dell'articolo 27)

L'articolo riscrive la disciplina delle case vacanze eliminando l'obbligo di minimo tre appartamenti in linea con le nuove normative della direttiva UE servizi.

Articolo 24 (Modifiche dell'articolo 28)

L'articolo integra il testo precedente ampliando il riferimento alle attività svolte in forma di impresa relative al capo delle "altre strutture ricettive".

Articolo 25 (Modifiche dell'articolo 30)

L'articolo inserisce il riferimento normativo relativo alla disciplina del demanio marittimo regolata con l.r. 7/2010.

Articolo 26 (Modifiche dell'articolo 31)

Viene inserito l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle particolari attività di impresa di cui all'articolo 30 in modo da poter acquisire una banca dati di informazioni utili per la creazione e promozione dell'offerta turistica integrata con i servizi presenti sul territorio.

Articolo 27 (Modifiche dell'articolo 32)

L'articolo modifica la disciplina degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico allineandola con la normativa statale e in base a quanto recentemente stabilito dalla giurisprudenza (Corte costituzionale 31/2017).

Articolo 28 (Inserimento dell'articolo 33 bis)

L'articolo istituisce la nuova tipologia "Garden Sharing", con la possibilità di ospitare turisti nel proprio giardino in forma limitata e non imprenditoriale favorendo la nascita di formule innovative legate alla sharing economy.

Articolo 29 (Modifiche dell'articolo 34)

L'articolo riscrive la disciplina dei B&B prevedendo anche la gestione in forma imprenditoriale con un incremento della capacità ricettiva aumentata da 3 a 6 camere e da 6 a 12 posti letto.

Viene inoltre meglio definito il carattere dell'attività occasionale e saltuaria per la forma di esercizio non imprenditoriale stabilendo un massimo di esercizio pari a 180 giorni l'anno anche non continuativi.

Articolo 30 (Modifiche dell'articolo 40)

L'articolo modifica la disciplina sulla comunicazione annuale dei prezzi inserendo alcune semplificazioni a favore dei titolari di strutture ricettive che non saranno più obbligati a comunicare i prezzi praticati annualmente se non sono oggetto di variazione.

Articolo 31 (Modifiche dell'articolo 41)

L'articolo elimina l'obbligo di esposizione dei cartellini prezzi in tutte le camere per ragioni di semplificazione organizzativa del gestore fermo restando la necessità di assolvere al principio di

pubblicità e trasparenza dei prezzi da parte del titolare nelle modalità che riterrà più opportune.

Articolo 32 (Inserimento dell'articolo 41 bis)

L'articolo inserisce l'obbligo di informazione sulla accessibilità delle strutture ricettive a favore dei turisti con bisogni speciali in ogni mezzo di promozione e comunicazione della struttura ricettiva, questo consentirà agli utenti di acquisire con trasparenza tutte le informazioni necessarie relative alle caratteristiche strutturali e gestionali della struttura.

Articolo 34 (Modifiche dell'articolo 43)

L'articolo uniforma il termine entro il quale trasmettere le rilevazioni statistiche da parte dei gestori alla Regione Marche attraverso la piattaforma informatica dedicata.

Articolo 35 (Inserimento dell'articolo 43 bis)

L'articolo inserisce il divieto di omonimie per tutte le strutture ricettive in ambito comunale a tutela del turista per evitare confusioni tra tipologie diverse.

Articolo 36 (Modifiche dell'articolo 44)

L'articolo chiarisce che le funzioni di vigilanza per la classificazione delle strutture ricettive sono in capo alla Regione e delega la competenza dell'irrogazione della sanzione in capo ai Comuni che incamerano anche i proventi.

Articolo 37 (Modifiche dell'articolo 45)

L'articolo modifica alcuni importi delle sanzioni per violazione della legge cercando di renderli più omogenei e uniformando la quantificazione delle sanzioni minime e massime.

Articolo 40 (Modifiche dell'articolo 49)

L'articolo sostituisce la parola Provincia con "La struttura regionale competente in materia di formazione" per adeguamento alla l.r. 13/2015.

Articolo 41 (Modifiche dell'articolo 50)

L'articolo prevede che le attività di formazione professionale in materia di turismo vengano stabilite e definite nell'ambito del piano triennale del turismo.

Articolo 42 (Modifiche dell'articolo 52)

L'articolo sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015; viene inoltre eliminato il comma 3 togliendo l'obbligo di versamento alla Provincia di euro 75 per il rilascio dell'attestato.

Articolo 43 (Modifiche dell'articolo 53)

L'articolo sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015 e inserisce la comunicazione tramite piattaforma informatica dedicata ai fini di semplificazione e maggior trasparenza per la comunicazione delle informazioni in modalità telematica.

Articolo 44 (Modifiche dell'articolo 54)

L'articolo inserisce la modalità digitale per la comunicazione di inizio dell'attività professionale al Comune e alla Regione.

Articolo 45 (Modifiche dell'articolo 55)

L'articolo sostituisce il precedente assegnando alla Regione il compito di promuovere corsi di aggiornamento o di specializzazione per coloro che già esercitano le professioni turistiche e assegnando la possibilità di organizzare, corsi di aggiornamento per i preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle professioni turistiche.

Articolo 47 (Modifiche dell'articolo 58)

L'articolo inserisce una nuova tipologia di agenzia di viaggio e turismo che organizza e svolge attività di intermediazione di viaggi esclusivamente mediante strumenti di comunicazione online. Viene inoltre specificato che non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali per l'esercizio delle agenzie di viaggio online così da semplificare ulteriormente l'esercizio di attività e-commerce.

Articolo 49 (Modifiche dell'articolo 62)

L'articolo modifica alcuni riferimenti normativi adeguandosi alla nuova normativa statale per quanto riguarda l'obbligo di attivare forme assicurative di tutela al turista in caso di insolvenza dell'agenzia di viaggio.

Articolo 51 (Modifiche dell'articolo 66)

L'articolo interviene con un adeguamento alle modifiche delle normative statali in tema di direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo e aggiunge la possibilità di iscriversi all'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo qualora si sia in possesso di un attestato di qualifica di II livello relativo a percorsi specifici.

Articolo 52 (Modifiche dell'articolo 67)

L'articolo semplifica alcuni adempimenti a carico delle Associazioni senza scopo di lucro mantenendo il controllo in capo alla Regione e al Comune.

Articolo 53 (Modifiche dell'articolo 68)

L'articolo adegua la normativa regionale al d.lgs. 62/2018 relativo alla "direttiva pacchetti turistici" per quanto riguarda il numero di viaggi e le modalità per l'organizzazione di viaggi da parte delle associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 55 (Modifiche dell'articolo 71)

L'articolo allarga la previsione di incentivi finanziari a favore della qualificazione delle imprese turistiche anche con fondi derivanti da risorse statali ed europee, delegando alla Giunta regionale di stabilire le modalità e le caratteristiche dei finanziamenti.

Articolo 57 (Modifiche dell'articolo 73)

L'articolo individua i vincoli in capo alle imprese che ricevono finanziamenti per le attività turistiche fatte salve le disposizioni relative allo stesso tema previste dalle norme statali o europee.

Articolo 58 (Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'attestazione dell'invarianza finanziaria della legge.

Articolo 59 (Norme transitorie e finali)

L'articolo interviene sugli aspetti relativi all'ambito di applicazione della normativa statale sui Conthotel estendendolo anche alle strutture ricettive esistenti aventi vincolo di destinazione alberghiera la cui attività risulti sospesa o cessata.

Questo articolo offre l'opportunità di recuperare gli immobili ricettivi chiusi da anni che con questa disposizione potrebbero essere recuperati restituendo, in parte, posti letto di ricettività.

Articolo 60 (Abrogazioni)

L'articolo contiene le necessarie abrogazioni di articoli e commi della l.r. 9/2006.

Relazione tecnico-finanziaria (Articolo 8, l.r. 31/2001)

L'articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1) sostituisce quello precedente con l'intento di riformulare le finalità e l'oggetto della legge con maggior dettaglio senza tuttavia aggiungere nuove funzioni che comportino riflessi finanziari aggiuntivi, pertanto la disposizione non comporta oneri avendo natura ordinamentale.

L'articolo 2 (Modifiche dell'articolo 2) aggiorna quello precedente riformulando e aggiornando le funzioni della Regione in materia di turismo anche alla luce delle nuove competenze derivate dalla l.r. 13/2015 per il riordino delle Province con oneri a carico della Regione ad oggi stabilizzati.

La disposizione rimanda la definizione degli interventi e delle attività a strumenti di programmazione specifici come il Piano per il turismo (triennale) e il programma annuale per il turismo (annuale), Il presente articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi e trova copertura nei capitoli seguenti:

Missione/ Programma	N°capitolo	denominazione	2020	2021	Note
7.1	2070110055	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA -	136.600,00	-	stanziamento già iscritto
7.1	2070110172	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING SUI MERCATI TURISTICI ESTERI	750.000,00	-	stanziamento già iscritto
7.1	2070110023	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	-	stanziamento già iscritto
7.1	2070110033	FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA (ARTICOLO 3 l.r.9/2006) - TRASFERIMENTI A IMPRESE - CNI/SIOPE/07	50.000,00	-	stanziamento già iscritto
7.1	2070110042	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - CNI/07	300.000,00	-	stanziamento già iscritto
7.1	2070120006	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER CARAVAN E AUTOCARAVAN	50.000,00	-	stanziamento già iscritto
			1.436.600		

L'articolo 3 (Modifiche dell'articolo 2 bis) modifica la rubrica cambiando la dicitura "Piano regionale di promozione turistica" in "Piano regionale per il Turismo", inoltre viene precisato l'elenco dei contenuti del Piano al fine raccordarlo alla nuova definizione delle funzioni regionali di cui all'articolo 2 e viene

modificato il termine di presentazione della proposta di piano per ragioni tecnico-organizzative legandola all'approvazione del bilancio. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 3) sostituisce la rubrica cambiando la dicitura "Programma annuale di promozione turistica" in "Programma annuale del turismo", inoltre viene precisato l'elenco dei contenuti del Programma annuale al fine di raccordarlo alla nuova definizione delle funzioni regionali di cui all'articolo 2. Infine viene modificato il termine di presentazione della proposta di piano per ragioni tecnico-organizzative legandolo all'approvazione del bilancio che dovrà garantire le relative coperture finanziarie delle attività e degli interventi stabiliti nel Programma. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 5 (Inserimento dell'articolo 3 bis) istituisce il 'Comitato di concertazione per le politiche del turismo' indicandone composizione e competenze. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale ed essendo esclusi costi di funzionamento.

L'articolo 6 (Modifiche dell'articolo 4) precisa le funzioni e le attività dell'Osservatorio regionale del turismo dettagliando quanto previsto nell'articolo 2, relativo alle funzioni regionali, senza comportare ulteriori oneri e senza prevedere costi per indennità a favore dei componenti. L'attività trova copertura finanziaria al capitolo seguente:

Missione/ Programma	N°capitolo	Denominazione	2020	2021	Note
7.1	2070110010	Osservatorio Regionale per il turismo	200.000,00	0,00	stanziamento già iscritto

L'articolo 7 (Modifiche dell'articolo 6) riporta in un elenco unico le funzioni amministrative già conferite ai Comuni nei diversi articoli del dettato normativo vigente, senza prevedere attività aggiuntive o maggiori oneri. L'articolo inoltre aggiorna la dicitura Comunità montane con Unioni montane e abroga il comma 3 in quanto la funzione specifica che è relativa agli uffici di informazione e accoglienza turistica viene ridefinita nel successivo articolo 7. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 7) viene riscritto per delineare in modo più chiaro e preciso la disciplina relativa all'informazione e accoglienza turistica anche in esito al trasferimento della suddetta funzione dal livello provinciale a quello regionale.

Viene anche ammessa la possibilità che gli IAT, oltre che da Regione e Comuni, in forma diretta e indiretta, possano essere gestiti anche da soggetti privati previo riconoscimento della Regione e assenso del Comune competente.

Si prevede inoltre che una serie di attività collaterali possano svolgersi all'interno degli uffici IAT e dei Centri IAT regionali che potranno ospitare negli spazi soggetti terzi al fine di incrementare i servizi informativi pubblici con attività di marketing e vendita mirata di servizi e prodotti, senza comportare per l'Ente Regione entrate né generare costi.

Pertanto l'articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto all'attuale gestione dei Centri IAT da

parte della Regione Marche.

Il funzionamento ordinario dei Centri lat è comunque di norma garantito dal personale assegnato alla struttura regionale competente con copertura nel capitolo 2070110105 (quota parte)

Missione/ Programma	N°capitolo	denominazione	2020	2021	Note
7.1	2070110130	Spese per la copertura degli oneri di gestione dei centri lat	0,00		
7.1	2070110133	Spese per la copertura degli oneri di gestione dei centri/punti lat	0,00		
7.1	2070110105	Spese per retribuzioni lorde al personale	1.972.036,21	1.972.036,21	stanziamento già iscritto

L'articolo 9 (Modifiche dell'articolo 9) elimina l'obbligo di pubblicare l'albo regionale delle pro-loco annualmente entro il 31 gennaio. La disposizione, che prevede anche la possibilità di erogare contributi, non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto al già stanziato, di seguito richiamato:

Missione/ Programma	N°capitolo	denominazione	2020	2021	Note
7.1	2070110043	CONTRIBUTO ALL'UNIONE NAZIONALE PRO LOCO (ARTICOLO 9 COMMA 5 l.r. 9/2006) - CNI/10	10.000,00	-	stanziamento già iscritto

L'articolo 10 (Inserimento dell'articolo 9 bis) ha funzioni di coordinamento normativo, richiamando le altre leggi regionali che hanno stretta attinenza con i contenuti della legge 9/2006, in quanto testo unico di settore.

L'articolo 11 (Modifiche dell'articolo 10) inserisce alcune specifiche normative di richiamo a normative statali sia per quanto riguarda le residenze d'epoca che per quanto riguarda i Condhotel. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 12 (Modifica dell'articolo 11) aggiunge la possibilità di ospitare nei Marina Resort turisti privi di imbarcazione su natanti messi a disposizione dal titolare della Marina. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 13 (Modifica dell'articolo 13) prevede per le funzioni amministrative relative alle Classificazioni alberghiere la sostituzione della parola Provincia con la parola Regione in adeguamento alla l.r. 13/2015 e abroga il comma 3. La disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi essendo le attività svolte con le risorse umane e strumentali esistenti.

L' **articolo 14 (Modifiche dell'articolo 14)** elimina la parte relativa alle omonimie fra gli esercizi in ambito comunale riguardante le strutture del capo I per poi riproporle nella parte delle disposizioni comuni ampliando così l'ambito di applicazione della norma a tutte le strutture ricettive. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 15 (Modifica dell'articolo 15)** integra e dettaglia i casi di sospensione e cessazione dell'attività turistico-ricettiva. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 16 (Modifiche dell'articolo 16)** specifica in modo dettagliato i periodi di apertura delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta distinguendo le strutture annuali da quelle stagionali. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 17 (Modifiche dell'articolo 18)** amplia la disciplina già prevista delle attività accessorie per gli alberghi a tutte le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 18 (Modifiche dell'articolo 19)** integra le caratteristiche degli allestimenti mobili di pernottamento nelle strutture ricettive a campeggio con le nuove Lodge tents e specificando meglio le caratteristiche di mobilità degli allestimenti in relazione al DPR 380/2001. Inoltre al comma 8 viene innalzata la percentuale degli allestimenti mobili consentita dal sessanta per cento al settanta per cento. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 19 (Modifica dell'articolo 20)** sostituisce la parola Provincia con Regione in adeguamento alla l.r. 13/2015. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 20 (Modifica dell'articolo 21)** modifica la denominazione di attività ricettive rurali in Country house inserendo anche la possibilità di allestire lodge country tents nelle aree adiacenti al fabbricato. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 21 (Modifiche dell'articolo 22)** inserisce la possibilità di gestione in forma imprenditoriale degli ostelli per la gioventù contemplando anche forme di autogestione. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 22 (Modifiche dell'articolo 26)** disciplina la tipologia ricettiva degli affittacamere riscrivendo con maggior chiarezza la possibilità di gestione sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale eliminando le tipologie societarie indicate nel vecchio testo. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 23 (Modifica dell'articolo 27)** riscrive la disciplina delle case vacanze eliminando l'obbligo di minimo tre appartamenti. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 24 (Modifica dell'articolo 28)** integra il testo precedente ampliando il riferimento alle attività svolte in forma di impresa relative al presente capo. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 25 (Modifiche dell'articolo 30)** inserisce il riferimento normativo relativo alla disciplina del demanio marittimo regolata con l.r. 7/2010. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 26 (Modifiche dell'articolo 31)** inserisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle particolari attività di impresa di cui all'articolo 30 in modo da poter acquisire una banca dati di informazioni utili per la creazione e promozione dell'offerta turistica integrata con i servizi presenti sul territorio. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 27 (Modifiche dell'articolo 32)** modifica la disciplina degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico allineandola con la normativa statale. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 28 (Inserimento dell'articolo 33 bis)** istituisce la nuova tipologia "Garden Sharing", con la possibilità di ospitare turisti nel proprio giardino in forma limitata e non imprenditoriale. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 29 (Modifiche dell'articolo 34)** riscrive la disciplina dei B&B prevedendo anche la forma imprenditoriale con capacità ricettiva aumentata da 3 a 5 camere e da 6 a 10 posti letto. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 30 (Modifiche dell'articolo 40)** modifica la disciplina sulla comunicazione annuale dei prezzi inserendo alcune semplificazioni a favore dell'utente. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 31 (Modifiche dell'articolo 41)** elimina l'obbligo di esposizione dei cartellini prezzi in tutte le camere per ragioni di semplificazione organizzativa del gestore. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 32 (Inserimento dell'articolo 41 bis)** inserisce l'obbligo di informazione sulla accessibilità delle strutture ricettive a favore dei turisti con bisogni speciali in ogni mezzo di promozione e comunicazione della struttura ricettiva. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 33 (Modifiche dell'articolo 42)** sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 34 (Modifica dell'articolo 43)** uniforma il termine entro il quale trasmettere le rilevazioni statistiche da parte dei gestori. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 35 (Inserimento dell'articolo 43 bis)** inserisce il divieto di omonimie per tutte le strutture ricettive in ambito comunale. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 36 (Modifica dell'articolo 44)** elimina le funzioni di vigilanza per la classificazione delle strutture ricettive in capo alla Regione estendendo la funzione ai Comuni già titolari della vigilanza per tutte le strutture ricettive. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in capo alla Regione in quanto i Comuni introitano i proventi delle sanzioni derivanti dalla acquisizione della nuova funzione.

L'**articolo 37 (Modifiche dell'articolo 45)** modifica alcuni importi delle sanzioni per violazione della legge rendendoli più omogenei. La disposizione non ha effetti sul bilancio regionale in quanto ridetermina le sanzioni che incassano i Comuni a seguito dell'attività di vigilanza ai sensi della l.r. 33/1998.

L'**articolo 38 (Modifica dell'articolo 47)** sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 39 (Modifica dell'articolo 48)** relativo alle 'Esenzioni' non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 40 (Modifica dell'articolo 49)** sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015. La disposizione è a invarianza finanziaria e non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

L'**articolo 41 (Modifiche dell'articolo 50)** sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015 e non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

L'**articolo 42 (Modifica dell'articolo 52)** sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015; viene inoltre eliminato il comma 3 togliendo l'obbligo di versamento alla Provincia di euro 75 per il rilascio dell'attestato. La disposizione non ha effetti diretti sul bilancio in quanto il pagamento per il rilascio dell'attestato era rimasto in capo all'Ente Provincia non essendo stato indicato nella l.r. 13/2015 il trasferimento di questo articolo.

Le attività previste per il rilascio dell'abilitazione saranno esercitate dalla Regione con le risorse umane e strumentali esistenti.

L'**articolo 43 (Modifiche dell'articolo 53)** sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 44 (Modifiche dell'articolo 54)** prevede la possibilità di comunicare tramite piattaforma dedicata eventuali variazioni dei prezzi delle strutture ricettive e non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 45 (Modifiche dell'articolo 55)** sostituisce il precedente assegnando alla Regione il compito di promuovere corsi di aggiornamento o di specializzazione per coloro che già esercitano le professioni turistiche. Non essendo la Regione ad organizzare tali corsi direttamente il presente articolo non comporta oneri finanziari diretti in capo all'Ente. Inoltre viene modificato il comma 2 eliminando il compito in capo alla Regione di organizzare, almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle professioni turistiche.

L'articolo 46 (Modifiche dell'articolo 57) aggiorna le disposizioni relative alle sanzioni irrogate dai comuni e non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 47 (Modifiche dell'articolo 58) inserisce una nuova tipologia di agenzia di viaggio e turismo che organizza e svolge attività di intermediazione di viaggi esclusivamente mediante strumenti di comunicazione online. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 48 (Modifica dell'articolo 61) aggiorna le modalità di pubblicazione dell'elenco dei direttori di agenzia e non comporta oneri finanziari, avendo natura ordinamentale.

L'articolo 49 (Modifica dell'articolo 62) modifica alcuni riferimenti normativi adeguandosi alla nuova normativa statale. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 50 (Modifica dell'articolo 65) sostituisce la parola Provincia con Regione per adeguamento alla l.r. 13/2015. La disposizione è a invarianza finanziaria in quanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già previsti per la medesima finalità. Per l'annualità 2020 non sono state previste a bilancio spese per gli esami di abilitazione in quanto in assenza del decreto ministeriale che disciplini la materia così come prevista dall'articolo 20 del d.Lgs. 79/2011 le Regioni non possono attivare esami.

L'articolo 51 (Modifiche dell'articolo 66) interviene con un adeguamento alle modifiche delle normative statali in tema di direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo e aggiunge la possibilità di iscriversi all'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo qualora si sia in possesso di un attestato di qualifica di II livello relativo a percorsi specifici. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 52 (Modifiche dell'articolo 67) relativo alle associazioni che operano nell'organizzazione dei viaggi occasionalmente e senza finalità lucrative non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 53 (Modifiche dell'articolo 68) precisa la disciplina dell'organizzazione dei viaggi a carattere non professionale e non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 54 (Modifica rubrica del titolo V) non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 55 (Modifica dell'articolo 71) non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 56 (Modifica dell'articolo 72) sopprime il parere della commissione consiliare competente. La disposizione non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 57 (Modifica dell'articolo 73) La disposizione, relativa alla durata dei vincoli di destinazione per gli immobili ammessi a contributo, non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'articolo 58 (Invarianza finanziaria) attesta l'invarianza finanziaria della legge.

L'**articolo 59 (Norme transitorie e finali)** non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.

L'**articolo 60 (Abrogazioni)** non comporta oneri finanziari avendo natura ordinamentale.